Codice A1820C
D.D. 12 settembre 2023, n. 2346
R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 2970 relativa a lavori di difesa spondale e opere di protezione in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo lungo la S.P. 3 Saluggia-Gattinara in comune di Buronzo (VC). Richiedente: Provincia di Vercelli.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2346/A1820C/2023 DEL 12/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 2970 relativa a lavori di difesa spondale e opere di protezione in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo lungo la S.P. 3 Saluggia–Gattinara in comune di Buronzo (VC).
Richiedente: Provincia di Vercelli.

Premesso che:

- In data 09/08/2023 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 34354/A1820C, l'istanza della Provincia di Vercelli prot. n. 24477 del 09/08/2023, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata alla realizzazione di lavori di difesa spondale e opere di protezione in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo lungo la S.P. 3 Saluggia–Gattinara in comune di Buronzo (VC). In particolare i lavori consistono nella realizzazione di un primo lotto di interventi rappresentati dalla prosecuzione della platea in massi di cava verso valle per circa 8 metri, di una scogliera in sponda sinistra a monte del ponte e nel completamento delle scogliere in destra e sinistra a valle del ponte; col secondo lotto si realizzerà lo scavo della sponda destra a monte del ponte per il ripristino della sezione di deflusso e riduzione dei tiranti idrici con incremento del franco di sicurezza del ponte stradale, la sua riprofilatura con inclinazione di 30° e relativa protezione con mantellata in massi di cava stabilizzati al piede con massicciata interrata; il materiale litoide scavato verrà ricollocato in alveo per colmatura di depressioni e ritombamenti.
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. ing. Stefano Pollero dello Studio HANAMI Ingegneria S.r.l. con sede in Vercelli.
- L'Amministrazione Provinciale di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 20/07/2023 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dei lavori sopra indicato redatto dallo Studio HANAMI Ingegneria S.r.l. con sede in Vercelli; pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio dei Comuni.
- In data 31/08/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con

l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

- Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 ‘Disciplina del sistema dei controlli interni’.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12).

Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Vercelli ad eseguire i lavori di difesa spondale e opere di protezione in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo lungo la S.P. 3 Saluggia–Gattinara in comune di Buronzo (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'estradosso del piede di fondazione delle scogliere dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post–intervento e, comunque, non inferiore a un metro; in generale le fondazioni delle scogliere dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del torrente, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del *thalweg*), sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- i massi di cava delle scogliere dovranno avere volume non inferiore a 0,80 m^3 e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- tenuto conto che non sono ammesse in alcun caso restrizioni delle sezioni d'alveo rispetto alla loro configurazione attuale, i tratti di scogliera previsti dovranno essere posati verso l'esterno il più possibile in aderenza all'attuale profilo di sponda, in modo da non restringere in alcun modo le sezioni idrauliche attuali;
- le scogliere dovranno essere, verso monte, accuratamente immorsate nelle sponde, prevedendone una prosecuzione obliquamente al profilo attuale della sponda stessa, al fine di evitare fenomeni di aggiramento da parte della corrente;
- non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Amministrazione Provinciale autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Amministrazione Provinciale autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Provinciale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009,*

n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/09/2025**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione Provinciale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Provinciale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Torrente Cervo;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Provinciale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Provinciale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione Provinciale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dell'Amministrazione

Provinciale autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44–5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- l'Amministrazione Provinciale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;
- l'Amministrazione Provinciale autorizzata provvederà con i suoi uffici a valutare la compatibilità degli interventi con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011), nonché, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 26, comma 1, lett. a) del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo